

Medici senza IRAP anche con beni strumentali costosi

Deve essere verificato se il cespite è indispensabile, o meno, per l'esercizio dell'attività

/ Luca FORNERO

Con l'ordinanza n. 17671 depositata ieri, la Corte di Cassazione ribadisce che una spesa consistente riferita all'acquisto di beni o servizi indispensabili per l'esercizio della professione può rilevarsi **inidonea** ad accertare la sussistenza, o meno, dell'autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente.

Occorre, infatti, **verificare** se l'attrezzatura è connaturata e indispensabile all'esercizio dell'attività medesima; in questo caso, il capitale investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ed è, pertanto, inadatto ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ma soltanto perché, trattandosi di una lite di rimborso (con onere della prova, dunque, a carico del contribuente), il lavoratore autonomo (nel caso di specie, medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale) non ha saputo fornire la dimostrazione che si trattava, appunto, di un bene **necessario** per lo svolgimento dell'attività.

Riguardo alla rilevanza del valore dei beni strumentali mobili utilizzati nell'attività sono emersi, in seno alla giurisprudenza di legittimità, due orientamenti.

Al primo filone sono riconducibili le pronunce nn. [21989/2014](#) e [5320/2012](#): con la seconda, in particolare, è stato affermato che deve ritenersi *tout court* integrativo del requisito dell'autonoma organizzazione "l'utilizzo di attrezzature tecnologiche di **rilevante** valore" (di ammontare pari – nel caso di specie – a 124.787,87 euro), particolarmente "s sofisticate e costose".

L'ordinanza in commento rafforza, invece, la seconda posizione (sostenuta da Cass. n. [573/2016](#)), in base alla quale occorre provare se i beni strumentali posseduti

eccedano o meno quelli **indispensabili** per l'esercizio della specifica attività professionale: qualora si tratti di beni che costituiscono la dotazione necessaria (si pensi alle attrezzature di cui si devono dotare i medici odontoiatri per lo svolgimento della loro attività), il loro valore non assume alcun rilievo.

Struttura tecnica del medico da valutare in base alla specializzazione

Tale impostazione ha avuto seguaci anche presso le Commissioni di merito. Ad esempio, la C.T. Reg. Roma, con la sentenza n. [102/58/10](#), ha affermato che, ai fini dell'assoggettamento ad IRAP, non rileva "una struttura tecnica strettamente dipendente dalla figura del professionista (medico), che la gestisce siccome connessa al normale esercizio della sua attività (...)". A ben vedere, infatti, la "**normalità**" della struttura tecnica di cui si avvale il medico deve essere valutata alla luce della relativa specializzazione.

Così, se è normale per un dermatologo avvalersi di beni costosi quali i "videomicroscopi", altrettanto non lo è per il pediatra, in capo al quale, nell'ipotesi dell'utilizzo di tale strumento, potrebbe "scattare" la soggettività passiva IRAP. Nello stesso anche la C.T. Reg. Venezia-Mestre n. [36/29/13](#).

Nell'ordinanza in commento, viene altresì ribadito che è **irrilevante** per configurare il presupposto impositivo l'impiego di un **unico** collaboratore che espleti " mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive".

Anche in questo caso, i giudici di merito hanno ommesso di controllare la natura dei compiti affidati al dipendente. Pertanto, la sentenza di merito viene cassata e rinviata per un nuovo esame della controversia ai giudici di merito in diversa composizione.